

Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arveti D.ssa Nives
Camprotrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano
Freddi D.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Site: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015
per le procedure relative a:

- > Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- > Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- > Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev.006



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2022 n. 4

Modelli Intrastat 2022 - NOVITA'
I controlli della GdF in Dogana
Al via il portale "SUDOCO"

MODELLI INTRASTAT 2022 - NOVITA'

Con la Determinazione **prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021** l' **Agenzia delle dogane ha adottato**, di concerto con l' Agenzia delle Entrate e d' intesa con l' Istituto Nazionale di Statistica, **le disposizioni applicative** riguardanti il Restyling per i modelli e le istruzioni degli elenchi riepilogativi Intrastat aventi **periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022**. Allo stesso tempo, sono state introdotte **semplificazioni dei predetti obblighi comunicativi** dei contribuenti in materia.

Quanto sopra in funzione, in estrema sintesi, delle novità dell' anno scaturite dell' evoluzione normativa a livello Ue e nazionale, volta a semplificare gli adempimenti connessi agli scambi intracomunitari di beni e servizi.

Il Regolamento (UE) n. 2020/1197, recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del Regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese, ha previsto **novità in materia di raccolta delle informazioni di natura statistica** relative alle transazioni intraunionali.

Il D.Lgs. 192/2021 ha invece introdotto, tra le altre, nuove disposizioni in materia di **cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock"**, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l' armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d' imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2 con cadenza trimestrale.

BENI (Intra 2bis):

E' stata **elevata la soglia di esonero** dalla presentazione del Modello. I soggetti di cui all' articolo 1 del Decreto 22.02.2010, devono presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l' **ammontare trimestrale di detti acquisti** sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 350.000 euro**.

La **compilazione** dei seguenti campi **diventa facoltativa**:

- **Stato del fornitore**
- **codice Iva del fornitore**
- **ammontare delle operazioni in valuta.**

SERVIZI (Intra 2quater):

Invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi da UE (Modello Intra 2quater).

I committenti italiani presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

La **compilazione** dei seguenti campi **diventa facoltativa**:

- **codice Iva del fornitore**
- **ammontare delle operazioni in valuta.**
- **Paese di pagamento**

ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

BENI (Intra 1bis):

E' stata aggiunta, **ai fini statistici**, l'informazione relativa al **Paese di origine delle merci** che deve essere compilata solo dai soggetti mensili che hanno emesso fatture per un importo **pari o superiore a € 100.000** per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

BENI (Intra 1sexies):

È stata introdotta, inoltre, una **nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off-stock** (Intra 1sexies) nella quale gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all'estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato membro.

Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi **riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022** indicando le informazioni relative all'identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.

NIENTE INTRASTAT PER LE CESSIONI CON SAN MARINO ANCHE CON FATTURA CARTACEA

L'Agenzia delle Dogane con avviso datato 16.12.2021 ha confermato che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 21.06.2021 recante "*Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino*", "*entrato in vigore il 1 ottobre 2021, dalla stessa data è cessata l'efficacia delle*

disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle Finanze del 24 dicembre 1993. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate è conseguentemente venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli INTRA 1bis e INTRA 1ter le informazioni riferite alla cessione di beni anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo.”

MODIFICHE PER ENTRAMBI I MODELLI RELATIVI AI BENI (Intra 1bis - Intra 2bis)

Il campo “**Natura della transazione**” viene dettagliato nelle **colonne A e B** della relativa **Tabella B presente nelle nuove istruzioni** (v. allegato). I soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, D.M. 22.02.2010, vale a dire i soggetti che **hanno realizzato nell’anno precedente**, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi **superiore ad euro 20.000.000**, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla **disaggregazione a 2 cifre** (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza.

Tutti **gli altri soggetti** possono indicare i dati relativi alla natura della transazione **conformemente alla disaggregazione a 1 cifra**, vale a dire esponendo solo i dati contenuti nella colonna A (come in passato); in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B di cui alla Tabella richiamata).

Inoltre è **possibile compilare** il campo “**Nomenclatura combinata**”, utilizzando il codice unico **99500000**, per le spedizioni di valore inferiore a euro **1.000**. Per “spedizione” si intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.

Riepilogando:

MODELLO	PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE	OBBLIGO DI PRESENTAZIONE
INTRA 2-bis (beni)	Mensile, se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è uguale o superiore a 350.000 euro , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Sì, ai soli fini statistici
INTRA 2-quater (servizi)	Mensile, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è uguale o superiore a 100.000 euro , per almeno uno dei quattro trimestri	Sì, ai soli fini statistici

	precedenti	
INTRA 1-bis (beni)	Mensile , se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è superiore a 50.000 euro , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Sì, ai fini fiscali, mentre ai fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni non è superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
	Trimestrale , se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti	Sì, ai soli fini fiscali
INTRA 1-quater (servizi)	Mensile , se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è superiore a 50.000 euro , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Sì, ai fini fiscali e statistici
	Trimestrale , se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti	

DAL VALORE ALL'ORIGINE DELLE MERCI I CONTROLLI DELLA GDF IN DOGANA

Le indicazioni ai reparti tracciano le linee di azione nel contrasto alle frodi

Unità sollecitate all'analisi delle bolle doganali e a usare il database Cognos

Per il 2022 la Guardia di finanza focalizza i suoi controlli in materia doganale su specifici fenomeni di frode in relazione a valore, origine e classificazione delle merci, utilizzando sempre più strumenti di analisi digitali. Alcuni riscontri rispetto all'attività di controllo che caratterizzerà nello specifico settore l'attività del Corpo nel 2022 si hanno già nella circolare del Comando generale 282023.216 del 6 ottobre 2021 che ha anticipato le direttive che a giorni saranno formalizzate e inviate ai reparti operativi.

In effetti, i macro-temi individuati colgono nel segno, lasciando trasparire l'elevata competenza

dell'amministrazione di controllo e l'interesse che la tematica doganale suscita nel mercato e negli organismi preposti a sovrintenderlo.

Gli argomenti sensibili, sul piano doganale, sono in effetti molti, tutti passati in rassegna dal documento sulla base di una premessa maggiore che è rappresentata dalla digitalizzazione delle attività di controllo. A tal fine, si sollecitano le unità operative all'utilizzo e all'analisi delle bolle doganali, dei manifesti, delle banche dati, del data base Cognos e, novità, della piattaforma «Analisi dei rischi Gdf» creata proprio come specifico tool in materia.

Quanto ai temi di controllo, questi sono vari e numerosi. Si segnalano in primis taluni temi classici delle irregolarità o delle frodi doganali, **quali la sottofatturazione dei beni d'importazione, ovvero la loro falsa o fallace indicazione di origine o anche la loro errata classificazione.**

Nel primo caso, si tratta di beni presentati in dogana con una fattura recante un importo diverso da quello reale, oppure dell'omessa dichiarazione di taluni componenti del valore doganale delle merci: è evidente che il primo caso ha una accezione normalmente dolosa, e dunque con effetti anche penali, mentre la seconda, molto comune, normalmente ha effetti solo amministrativi. In quest'ultima ipotesi, si segnala il tema classico dell'omessa dichiarazione di royalty, commissioni, spese di ricerca e sviluppo, tutte rilevanti ai fini doganali. In queste ipotesi, in termini di compliance si incoraggia l'utilizzo di strumenti di ruling per evitare accertamenti molto gravi, specie sul piano sanzionatorio.

Nel secondo caso, il riferimento è alle questioni di origine, preferenziale e non, che da ultimo ha subito **un'impennata di interesse assai rilevante per l'introduzione di rilevanti modifiche in materia sul lato doganale e, soprattutto, per l'obbligo per gli operatori di dichiarare il dato specifico anche nei nuovi modelli Intrastat cessioni.** Si osserva altresì che l'origine non preferenziale dei beni determina l'applicazione dei dazi e, soprattutto, dei dazi antidumping, dei dazi compensativi e delle altre misure di politica commerciale previste dall'Ue, a prescindere dalla provenienza fisica dei beni.

Nel terzo caso, il riferimento è alla tariffa doganale dei beni, da applicarsi in conformità con le nuove regole attive proprio dal 2022. In questo ambito, è chiaro l'interesse nel verificare la corretta applicazione della nomenclatura combinata, specialmente per ipotesi di voci contigue con diversa fiscalità applicabili.

Si aggiungono poi i temi procedurali, ossia quelli connessi ai regimi e al loro corretto utilizzo. Sono le ipotesi, ad esempio, del "salto" dell'Iva operato con il regime 42, che però deve trovare corretto appuramento a destino; oppure delle false esportazioni o i falsi transiti che, soprattutto per i beni ad accisa, in caso di appuramenti solo formali possono consentire evasioni dalla portata assai ingente.

Ovviamente, non si esaurisce qui né il panorama delle possibilità di illecito doganale, né il perimetro di controllo della Guardia di Finanza che, unitamente all'organo accertatore, dimostra interesse e attenzione su un tema che, per articolazione della frode tipica, spesso necessita di un supporto operativo particolarmente strutturato e sofisticato.

1	2
IL PIANO	LE VERIFICHE
La mappatura informatica	I target
<p>La chiave per l'attività della Gdf è senz'altro la mappatura informatica dei flussi import ed export. In questo senso, è implementata un'analisi dei rischi dedicata alle operazioni doganali che rielabora ed apprezza i dati ed i metadati delle dichiarazioni doganali e di quelle ad esse propedeutiche, ivi comprese le dichiarazioni sicurezza e le fatture elettroniche, oltre a quelli delle banche dati già in uso (ad esempio Cognos). Il privilegio è nell'incrocio di profili di rischio rilevanti sul piano oggettivo e soggettivo</p>	<p>I controlli si incentrano sugli elementi dell'accertamento doganale e sui regimi di sdoganamento.</p> <p>Sul primo punto, sono prioritari i temi del valore e dell'origine delle merci, sia preferenziale, sia non preferenziale, anche in ottica di applicazione dei dazi antidumping e delle altre misure commerciali Ue.</p> <p>Sul secondo punto, rilevano invece i transiti e le esportazioni quali punti focali di esenzioni da dazi, Iva o accise solo con appuramenti reali e legittimi</p>

AL VIA IL PORTALE DELLO SPORTELLO UNICO

Il Dlgs 235/2021 consente la trasmissione una sola volta di tutte le informazioni

Ai nastri di partenza il portale Sudoco, che con il Dpr 235/2021 darà finalmente completezza allo sportello unico doganale, integrando autorizzazioni e controlli e, soprattutto, l'interoperabilità tra amministrazioni e imprese coinvolte negli scambi internazionali.

Si tratta di un progetto che parte da lontano e che, con velocità variabile, nel tempo ha portato alla creazione di un sistema che vede l'autorità doganale capofila nel coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di import o export. Nella pratica doganale, infatti, è comune che, oltre al rapporto tributario, le imprese sono chiamate a un'interfaccia con un numero relevantissimo di autorità, di confine, di frontiera, portuali, aeroportuali, marittime, concessionarie, terminaliste, sanitarie, fitosanitarie, di sicurezza, e molto altro; tutto per l'esecuzione di operazioni propedeutiche o contestuali

allo sdoganamento.

Per facilitare il dialogo dell'operatore con queste autorità, nel 2003 è stato creato lo Sportello unico doganale, a mezzo del quale è stata individuata l'agenzia delle Dogane quale unico e primario front office per gli operatori, che agisce da pivot per lo scambio di richieste, licenze e informazioni tra tutte le parti. Lo sviluppo è stato continuo nel tempo e a oggi ancora in via di perfezionamento soprattutto sul piano pratico ed operativo, anche se quello italiano è ancora un modello per il sistema, sia a livello Ue, sia extra Ue.

Ad ogni modo, sulla base di quanto stabilito dalla legge 350/2003, l'articolo 20 del Dlgs 169/2016 ha previsto l'attuazione dello «Sportello Unico Doganale e dei Controlli» – Sudoco, al fine di favorire un ulteriore recupero della competitività dei nodi della rete logistica nazionale. In questo contesto è emanato il Dpr 235/2021 che introduce e rende operativo il Sudoco, con riferimento particolare alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (*once only*) attraverso un'unica interfaccia (*single window*), e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (*one stop shop*).

In questo senso, è disposto che gli operatori utilizzano il portale Sudoco e che il sistema informativo di Dogane e altre amministrazioni competenti sono tenuti ad attivare i processi per il rilascio e lo scarico delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta necessari per le formalità doganali. Quanto precede nell'assunto che questi dovrebbero per legge (Dlgs 169/2016), salvi casi speciali, concludersi entro il termine di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico, performance che, a dire il vero, a oggi paiono particolarmente sfidanti.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani